

Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: velocità rilevata con il sistema del Tutor SiCVe

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 artt. 45 e 142

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. II Civile sentenza n. 22015 del 12/07/2022

Il caso preso in esame, deriva da una infrazione rilevata dal sistema di velocità media, nel caso di specie il Tutor SiCVe, al quale non era stata eseguita la taratura annuale come già prevista dalla Corte Costituzionale con sentenza 113/2015.

Il ricorso, presentato dall'obbligato solidale di un'impresa, (ex art. 196 C.d.S.) a seguito della notificazione della violazione di cui all'art. 142 comma 9 C.d.S., ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Canosa n. 198/2016, con la quale era stata rigettata.

Successivamente il Tribunale di Trani con la sentenza n. 45 del 10 gennaio 2019 ha rigettato l'appello, con la condanna alle spese del grado.

Secondo il giudice di appello, occorre evidenziare che la verifica della violazione del limite di velocità era avvenuta avvalendosi, **non del sistema autovelox, ma del Tutor SiCVe, per il quale non poteva invocarsi l'obbligatorietà della verifica della taratura periodica, come invece imposto per gli autovelox a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.**

Peraltro, **la deduzione circa l'assenza di taratura era smentita dalla documentazione prodotta dall'amministrazione** da cui risultavano sia l'avvenuta taratura che il buon funzionamento dell'apparecchiatura, anche a seguito di verifiche periodiche.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Impresa, proprietaria del veicolo, sulla base di due motivi.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 45 comma 6 del D. Lgs. n. 285/1992 (C.d.S) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Si evidenzia che il giudice di appello ha erroneamente escluso che il sistema di rilevazione della velocità, con il quale è stata riscontrata la violazione contestata, **Tutor SiCVe, sia soggetto all'obbligo di taratura periodica**, come imposto a seguito dell'intervento del giudice delle leggi.

Il secondo motivo denuncia la violazione della medesima norma di cui al primo motivo, in relazione alla ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui, in risposta al nono motivo di appello, è stato sostenuto **che l'assenza di taratura era smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dalla Prefettura** (erroneamente si parla di ente appellante, ma si fa riferimento alla documentazione allegata alla produzione di parte resistente), documentazione che confermerebbe sia l'avvenuta taratura che il buon funzionamento dell'apparecchio a seguito di verifiche

periodiche.

Trattasi però di affermazione che risente in parte dell'erronea conclusione circa la **non soggezione a taratura anche del sistema Tutor**, e che non tiene conto della documentazione prodotta in primo grado.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Trattasi di circostanza che implica **quindi l'illegittimità della sanzione irrogata.**

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, per nuovo esame, onde verificare se effettivamente l'impianto sia stato sottoposto a tempestiva e ricorrente taratura, nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale. Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Per questi motivi

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Circolazione stradale: rilievo di incidente stradale

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 artt. 11 e 12

c.c. art. 2700

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. II Civile sentenza n. 25354 del 22/08/2022

La sentenza in oggetto, ci permette di approfondire due principi che sono contenuti:

1. nel Codice della Strada, in particolare all'art. 11 "**Servizi di polizia stradale**" che afferma: "1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali; omissis." e il successivo art. 12 "**Espletamento dei servizi di polizia stradale**", in particolare al comma 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

2. nel codice civile all'art. 2700 "Efficacia dell'atto pubblico", che stabilisce quanto segue: "

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti."

Nel caso di specie, trattasi di un rilievo di incidente

stradale, la cosa più importante è quella contenuta al punto 4 della sentenza che si riporta in modo integrale: *“Il Tribunale ha evidenziato che: **Gli agenti accertatori nella relazione dell'incidente hanno rilevato che il sinistro è avvenuto in prossimità di un centro abitato; sul senso di marcia dell'appellante vi era segnaletica verticale che avvertiva l'utente della strada della presenza di pericoli quali "dosso", "strettoia" e "incrocio con diritto di precedenza"**; in seguito all'urto è risultata distrutta la parte anteriore del motoveicolo, mentre il serbatoio e la carena erano gravemente danneggiati oltre a ingenti danni alle parti meccaniche; il mezzo Audi A6 Avant presentava la fiancata lato passeggero fortemente danneggiata così come il montante degli sportelli lato passeggero e il parabrezza anteriore era incrinato; non vi erano tracce di frenata sull'asfalto.*

Al momento del sinistro vi erano diversi testimoni che avevano assistito all'impatto e sentiti a sommarie informazioni hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.

*Risulta evidente, pertanto, che il Tribunale non ha attribuito al verbale di accertamento dei Carabinieri fede privilegiata ex art. 2700 c.c. ma ha fatto specifico riferimento all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: **Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 20025 del 2016).***

Peraltro oggetto della sanzione era esclusivamente la violazione del limite di velocità nell'attraversamento di un centro abitato ex art. 141, commi 3 e 8, c.d.s..

Sicché la giurisprudenza richiamata dal ricorrente sulla necessità di accertamento della dinamica del sinistro mediante CTU è del tutto inconferente, mentre è congruamente motivata la decisione sia in ordine al rigetto della richiesta di CTU sia in ordine alla prova della violazione.”

Questo passaggio giurisprudenziale ci trasmette l'importanza di rilevare in modo professionale qualsiasi incidente stradale, infatti, la Corte, forte delle prove contenute nel rapporto, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Circolazione stradale: presenza di brecciolino sull'asfalto

Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92 artt. 143

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. III Civile sentenza n. 23057 del 25/07/2022

Nella sentenza in argomento, emersa a seguito di un sinistro

stradale, verificatosi a causa della manovra imprevista e imprudente effettuata da un altro motociclista (la cui identità rimaneva sconosciuta) che, sopraggiunto ad elevata velocità alle spalle della vittima, aveva affiancato e sorpassato in curva il motoveicolo il cui conducente, si spostava sulla destra modificando l'assetto della curva già assunto col motoveicolo, purtroppo a **causa del brecciolino** presente sulla sede stradale, perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere la testa contro il piantone del guard-rail e perdendo la vita sul colpo. Il conducente dell'altro motociclo, si dileguava proseguendo la marcia.

Il nesso del ricorso è contenuto, come si legge in sentenza, nella norma di riferimento citata, ovvero l'**art. 143 C.d.S.**, indica quale deve essere la **"Posizione dei veicoli sulla carreggiata"** e al comma 1 prescrive che **"1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera."**

Dal principio di cui sopra, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio conformandosi ai seguenti principi di diritto:

"Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143 C.d.S., comma 1, secondo il quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezziera, e, quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa.

Tuttavia, non costituisce violazione delle prescrizioni di cui all'art. 143 C.d.S., comma 1, ascrivibile al conducente del mezzo, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo".

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.